

WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI

Adottata con determinazione dell'Amministratore Unico in data 14 dicembre 2023

INDICE

I - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Premessa.....	3
2. Scopo della Policy.....	3
3. Destinatari.....	3
4. Adozione	3
5. Comunicazione e diffusione.....	3
6. Riferimenti normativi.....	3
7. Definizioni	4
8. Sanzioni	5
9. Oggetto della segnalazione.....	5
10. Soggetti legittimati alla segnalazione	6
11. Misure di protezione del segnalante	6
11.1. Riservatezza dell'identità del segnalante	6
11.2. Divieto di ritorsione	6
11.3. Protezione dalle ritorsioni	7
11.4. Limitazioni della responsabilità	7
11.5. Misure di sostegno	7
12. Segnalazione interna.....	8
13. Segnalazione anonima	8
14. Segnalazione esterna e divulgazioni pubbliche	8
15. Soggetto incaricato della gestione della segnalazione	8
16. Ricezione e presa in carico della segnalazione	9
17. Valutazione preliminare della segnalazione	9
18. Richiesta di informazioni integrative	9
19. Prioritizzazione della gestione delle segnalazioni (c.d. triage)	10
20. Accertamento della violazione segnalata	10
21. Valutazione e prevenzione del rischio di ritorsioni	11
22. Esito degli accertamenti svolti dal gestore	11
23. Azioni conseguenti all'accertamento della violazione o della ritorsione	11
24. Procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione	12
25. Trattamento dei dati personali	12
26. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	12

I - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Premessa

Ecottraffic S.r.l. (in seguito "Ecottraffic" o "Società") ha interesse a conoscere eventuali violazioni che possono verificarsi all'interno della propria organizzazione e a porvi rimedio. A tal fine invita tutti coloro che ne fanno parte a confrontarsi liberamente su ogni criticità che dovessero riscontrare durante la loro attività, certi che la Società non attuerà per questo ritorsioni nei loro confronti.

Fermo quanto sopra, laddove vi sia la volontà di mantenere riservata la propria identità e/o il timore di subire ritorsioni, Ecottraffic consente di effettuare segnalazioni in maniera protetta secondo le modalità previste dalla presente Policy.

2. Scopo della Policy

La presente Policy disciplina le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, nonché le misure di protezione delle persone che effettuano segnalazioni.

3. Destinatari

La presente Policy si applica ai dipendenti di Ecottraffic e a tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti di lavoro autonomo, di collaborazione e di consulenza professionale, nonché a tutte le persone che prestano comunque la loro attività presso Ecottraffic.

La presente Policy si applica, altresì, ai soci e/o azionisti di Ecottraffic e a tutte le persone che svolgono, anche in via di mero fatto, funzioni di amministrazione, direzione, controllo o rappresentanza della Società.

4. Adozione

L'adozione e l'aggiornamento della presente procedura spetta all'Amministratore Unico o al diverso organo amministrativo per tempo in carica, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del d. lgs. n. 81/2015 in merito al canale di segnalazione interno individuato.

5. Comunicazione e diffusione

La presente Policy è portata a conoscenza del personale aziendale all'atto dell'adozione, in ogni caso di aggiornamento e comunque al momento dell'assunzione.

In particolare, la presente Policy è esposta e resa facilmente accessibile al personale aziendale operante sia nella sede legale di Guidizzolo (MN) che nell'unità locale di Mercallo (VA), mediante affissione in bacheca e, ove necessario, consegna a mani, ed è pubblicata, anche a beneficio di collaboratori, fornitori e/o terzi interessati, sul sito web della Società in apposita sezione dedicata.

6. Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone

che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;

- Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- ISO 37002:2021 – Whistleblowing management systems – Guidelines;
- Linee guida ANAC «in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023;
- «Nuova disciplina “Whistleblowing” - Guida operativa per gli enti privati» di Confindustria, agg. ottobre 2023.

7. Definizioni

Ai fini della presente Policy, si intende per:

- a) «divulgazione pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- b) «gestore»: soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate attraverso il canale di segnalazione interno di Ecotrafic;
- c) «informazioni riservate»: informazioni coperte dall'obbligo di segreto, dalla tutela del diritto d'autore o dalla protezione dei dati personali;
- d) «persone connesse»:
 - 1) persone operanti nel medesimo contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori);
 - 2) persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - 3) colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno col medesimo un rapporto abituale e corrente;
 - 4) enti di proprietà del segnalante, per i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (es. società appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale);
- e) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- f) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, attuato come conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o effettuato la divulgazione pubblica un danno ingiusto;
- g) «segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «segnalato»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

- i) «segnalazione effettuata in mala fede» o «segnalazione in mala fede»: segnalazione effettuata da parte del segnalante che, al momento dell'effettuazione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, non aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione fossero vere;
- j) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

8. Sanzioni

Le violazioni della presente procedura possono assumere rilevanza disciplinare ed essere sanzionate secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (o CCNL) applicato al rapporto e/o da eventuali codici disciplinari interni. A titolo esemplificativo, costituiscono violazione disciplinarmente rilevante:

- a) l'effettuazione di una segnalazione in mala fede;
- b) l'effettuazione di una segnalazione di cui l'Autorità giudiziaria abbia accertato la natura diffamatoria o calunniosa;
- c) la rivelazione dell'identità del segnalante, delle persone connesse e di ogni altra informazione dalla quale possa evincersi la loro identità;
- d) ogni comportamento volto a ostacolare la segnalazione;
- e) il tentativo di apprendere l'identità del segnalante;
- f) la mancata gestione della segnalazione per dolo o colpa grave, ivi compreso il mancato rimedio, da parte di chi ne abbia i poteri, alle violazioni o alle ritorsioni riscontrate;
- g) l'adozione di comportamenti ritorsivi a danno del segnalante o delle persone connesse.

Le violazioni della presente Policy da parte di soggetti terzi, non dipendenti dell'ente, potranno essere sanzionate in virtù di apposita clausola contrattuale.

II - EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

9. Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione, secondo le modalità indicate nella presente procedura, le violazioni o i rischi di violazione di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Ecotrafic. In particolare, possono essere segnalati:

- a) illeciti rientranti nell'ambito della normativa europea e nazionale relativa ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari;
 - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
 - salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata;
 - protezione dei dati personali;
 - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o riguardanti il relativo mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- c) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle predette disposizioni normative.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Policy le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente

al proprio rapporto di lavoro o al rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate. Tali eventuali contestazioni e/o rivendicazioni potranno essere comunicate nelle forme ordinarie alle competenti funzioni aziendali.

Sono in ogni caso vietate le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave. In tali casi, al segnalante non verranno riconosciute le misure di protezione previste dal presente documento e verrà applicata nei suoi confronti, ricorrendone i presupposti, una sanzione disciplinare adeguata alle circostanze del caso.

10. Soggetti legittimati alla segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate da tutti coloro che intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti di lavoro o comunque contrattualmente regolati con Ecotraffic, quali, in particolare:

- a) dipendenti
- b) lavoratori autonomi
- c) collaboratori
- d) liberi professionisti e consulenti
- e) volontari e tirocinanti
- f) soci e/o azionisti
- g) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o rappresentanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche prima e a prescindere dall'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, laddove abbiano ad oggetto informazioni acquisite durante il periodo di selezione e/o di prova.

11. Misure di protezione del segnalante

Al segnalante e alle persone ad esso connesse sono riconosciute le tutele previste dalla presente Policy, purché la segnalazione sia stata effettuata in buona fede e, in caso di segnalazione esterna o divulgazione pubblica, in presenza dei relativi presupposti.

I motivi che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

11.1. Riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante non viene rivelata, senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, salvo che, all'esito degli accertamenti svolti dal gestore, il segnalante risulti aver effettuato la segnalazione in mala fede ovvero emerga la sua responsabilità, anche in concorso con altri, per la violazione segnalata.

La medesima riservatezza è assicurata per qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, anche indirettamente, l'identità del segnalante.

11.2. Divieto di ritorsione

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione per il solo fatto di aver effettuato la segnalazione.

Possono costituire, in via meramente esemplificativa, ritorsioni vietate ai sensi di legge e della presente Policy:

- a) il licenziamento, la sospensione dal servizio o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- c) il mutamento di funzioni, la modifica del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole rispetto alla generalità del personale;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove vi sia una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsione si applica anche alle persone connesse al segnalante.

11.3. Protezione dalle ritorsioni

Le ritorsioni eventualmente subite possono essere comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione o "ANAC", che ne dà informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Gli atti ritorsivi sono nulli e il segnalante e le persone connesse hanno diritto alla cessazione della condotta ritorsiva, al risarcimento del danno e, in caso di licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Nell'ambito delle eventuali controversie instaurate dal segnalante, il quale deduca di aver subito una o più ritorsioni per aver effettuato una segnalazione, spetterà alla Società o alla persona che abbia attuato detta ritorsione dimostrare che l'atto ritenuto ritorsivo sia motivato da altre legittime ragioni, estranee alla segnalazione.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente documento sono valide solo se effettuate in una delle sedi previste dall'art. 2113, comma 4, c.c. (es. Ispettorato Territoriale del Lavoro, Commissione di certificazione, Sede sindacale, ecc.).

11.4. Limitazioni della responsabilità

Nel caso in cui per effettuare la segnalazione si renda necessario rivelare informazioni riservate od offensive della reputazione della Società, è esclusa l'eventuale responsabilità penale, civile e amministrativa del segnalante e delle persone connesse, purché le informazioni siano collegate alla segnalazione e strettamente necessarie a rivelare la violazione.

In ogni caso, le segnalazioni devono avere ad oggetto informazioni acquisite lecitamente.

L'effettuazione della segnalazione non esime comunque il segnalante dalle proprie eventuali responsabilità in relazione alla violazione segnalata.

11.5. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno consistenti in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta nella segnalazione e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello stato.

12. Segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- a) in forma scritta: attraverso l'applicazione web "**Trusty**", gestita da soggetto esterno indipendente e ospitata su server esterni sicuri, accessibile dall'indirizzo web <https://ecotraffic.trusty.report>, che guida l'utente-segnalatore nella compilazione di appositi form per l'effettuazione della segnalazione e, a seguito della stessa, assegna un profilo utente con credenziali (username e password) univoche e anonimizzate per l'accesso alla propria area riservata, attraverso la quale è possibile tenere tracciata la propria segnalazione, mantenere le comunicazioni protette con il gestore della segnalazione individuato ai sensi delle seguenti disposizioni e ricevere dallo stesso feedback e aggiornamenti;
- b) in forma orale: su richiesta del segnalante, mediante colloquio o incontro diretto con il gestore del canale di segnalazione in luogo idoneo a garantire la riservatezza. L'incontro può essere richiesto attraverso l'area riservata personale dell'applicazione "**Trusty**" o, in assenza di area riservata, tramite raccomandata a/r espressamente riservata all'attenzione del "gestore delle segnalazioni" all'indirizzo di Ecotraffic, via Salvo d'Acquisto n. 4/a, 46040 – Guidizzolo (MN).

A prescindere dalla modalità scelta in concreto, è in ogni caso garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

13. Segnalazione anonima

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime non sono considerate whistleblowing, pertanto il gestore le trasmetterà all'organo amministrativo, così come pervenute, per le determinazioni di sua competenza, fermo il riconoscimento delle tutele del segnalante in caso di successiva identificazione.

14. Segnalazione esterna e divulgazioni pubbliche

La violazione può essere altresì segnalata all'ANAC, mediante il canale esterno dalla stessa attivato, ovvero divulgata pubblicamente, quando, alternativamente:

- a) la segnalazione già effettuata, attraverso il canale interno o esterno, non ha avuto seguito;
- b) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, utilizzando il canale interno o esterno, non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione;
- c) il segnalante ha il fondato timore di subire ritorsioni;
- d) la violazione può costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

III - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

15. Soggetto incaricato della gestione della segnalazione

La ricezione e gestione delle segnalazioni disciplinate dalla presente Policy sono affidate alla responsabile amministrativa di Ecotraffic e incaricata al trattamento dei dati, dott.ssa Chiara Tenenti, che potrà accedervi in via esclusiva.

La segnalazione eventualmente presentata a un soggetto incompetente a riceverla dev'essere da quest'ultimo trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento al gestore del canale di segnalazione sopra individuato, con contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

16. Ricezione e presa in carico della segnalazione

In caso di segnalazione effettuata oralmente su richiesta del segnalante, il gestore, previo consenso del segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, il cui contenuto dev'essere sottoposto al segnalante per sue eventuali proposte di modifica e sottoscrizione.

In caso di segnalazione effettuata per iscritto attraverso l'applicazione "**Trusty**", il software protocolla la segnalazione e la notifica al gestore, che rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione. L'avviso di ricevimento potrà includere, tra l'altro:

- a) rassicurazione e richiesta sulle modalità preferite per la prosecuzione (es. la segnalazione è stata fatta dall'applicazione web ma il segnalante preferisce continuare di persona);
- b) informazioni sulle fasi successive del processo di gestione della segnalazione, relative tempistiche e possibili risultati (es. quali ulteriori riscontri attendersi e quando);
- c) informazioni, anche mediante rinvio alla presente Policy, sulle misure adottate a tutela del segnalante, comprese le misure per proteggere la sua identità, nonché sulle responsabilità di leale collaborazione del segnalante e di effettiva considerazione e tutela da parte dell'ente.

Il gestore dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta e fornisce riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento e comunque entro 3 mesi e 7 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Laddove gli accertamenti non possano essere completati tempestivamente, ad esempio perché particolarmente complessi, entro il medesimo termine il gestore aggiorna il segnalante sullo stato della segnalazione e lo informa dell'ulteriore periodo di tempo necessario a completarli.

Le comunicazioni del gestore relative alla gestione della segnalazione, compreso l'avviso di ricezione e il riscontro, verranno inviate al segnalante mediante il canale di comunicazione scelto dal medesimo.

17. Valutazione preliminare della segnalazione

Il gestore effettua un esame preliminare della segnalazione al fine di verificare se abbia ad oggetto possibili violazioni o ritorsioni rientranti nell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della presente Policy.

Nel caso in cui ritenga che la segnalazione non rientri nell'ambito applicativo della presente Policy, il gestore ne dà comunicazione al segnalante, precisandone le ragioni e indicando l'ufficio interno eventualmente competente alla gestione della problematica segnalata. Ai fini della chiusura della segnalazione, il gestore predispone apposito report destinato all'organo amministrativo e ne tiene traccia anonimizzata nel registro delle segnalazioni.

Nel caso in cui ritenga che la segnalazione rientri nell'ambito applicativo della presente Policy, il gestore procede all'accertamento della violazione segnalata secondo quanto previsto di seguito.

18. Richiesta di informazioni integrative

Laddove non presenti nella segnalazione, il gestore può chiedere al segnalante, tra l'altro, le seguenti informazioni aggiuntive:

- Dove ha avuto luogo la violazione?
- Quando si è verificata la violazione (passata, attuale, futura, in corso)?
- Chi è coinvolto nella violazione?

- L'hai segnalata in precedenza? Se sì, cosa, quando e a chi? Che azione è stata intrapresa?
- Qual è l'impatto per l'organizzazione dal tuo punto di vista?
- La direzione è coinvolta o a conoscenza della violazione?
- Avverti rischi per te o per altri?
- Hai documenti o prove a supporto della tua segnalazione?
- C'è qualcun altro che è a conoscenza diretta della violazione che possiamo contattare?
- Qualcuno ha provato a nascondere la violazione o a scoraggiarti dal condividere la tua preoccupazione? In tal caso, chi e come?

19. Prioritizzazione della gestione delle segnalazioni (c.d. triage)

In presenza di più segnalazioni da gestire contemporaneamente, il gestore valuta l'urgenza di intervento in base alla probabilità della violazione e al suo potenziale impatto sulla Società, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

- La violazione può assumere rilevanza penale?
- La violazione è già avvenuta, è in corso o sta per accadere?
- C'è la necessità immediata di interrompere o sospendere le attività produttive e/o commerciali?
- Esiste un rischio immediato per la salute e la sicurezza dei dipendenti o di altre persone?
- Esiste un rischio immediato per i diritti umani o per l'ambiente?
- C'è la necessità di assicurare e proteggere le prove prima che vengano cancellate o distrutte?
- Esiste un rischio per le funzioni, i servizi e/o la reputazione della Società?
- La segnalazione può impattare sulla continuità aziendale?
- Quale impatto mediatico può avere la segnalazione?
- Sono disponibili ulteriori informazioni a supporto della segnalazione?
- Qual è la natura dell'illecito (tipo e frequenza della violazione, ruolo e anzianità dei soggetti coinvolti nella segnalazione)?
- Qual è la probabilità che la violazione venga segnalata anche al di fuori dell'ente?
- La violazione è già stata segnalata in precedenza?
- In che modo il segnalante ha ottenuto le informazioni: le informazioni sono "di prima mano" o "per sentito dire"?

20. Accertamento della violazione segnalata

Il gestore procede all'accertamento della violazione segnalata mediante il compimento di una o più delle seguenti attività:

- a) consultazione di funzioni aziendali competenti a supporto dell'accertamento, salvo che ciò possa compromettere la fiducia del segnalante, l'imparzialità del gestore o il buon esito dell'indagine;
- b) raccolta di eventuali evidenze documentali a riscontro della violazione segnalata;
- c) intervista di persone in grado di riferire informazioni utili all'accertamento della violazione;
- d) intervista del segnalato, informandolo preventivamente dell'oggetto dell'incontro, cui il gestore deve necessariamente provvedere in caso di richiesta da parte di quest'ultimo, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

È compito di tutti cooperare con il gestore all'accertamento della violazione segnalata.

Il gestore documenta per iscritto le interviste effettuate mediante apposito verbale, il cui contenuto dev'essere sottoposto all'intervistato per sue eventuali proposte di modifica e sottoscrizione.

Nel corso dell'accertamento, il gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, può richiedere a quest'ultimo integrazioni.

In ogni caso, il gestore tutela l'identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione del procedimento accertativo.

21. Valutazione e prevenzione del rischio di ritorsioni

Il gestore valuta il rischio di ritorsioni per il segnalante sulla base dei seguenti fattori:

- Qual è la probabilità che venga mantenuta la riservatezza? Ad esempio: qualcun altro è al corrente della violazione? La violazione è stata segnalata a qualcun altro? La natura delle informazioni può rivelare l'identità del segnalante? Il segnalante è l'unica persona ad avere accesso alle informazioni? La violazione configura un reato la cui prova necessita che venga rivelata l'identità del segnalante?
- Il segnalante è preoccupato di subire ritorsione? Si sono già verificate condotte ritorsive o è percepibile un rischio imminente di ritorsione?
- Il segnalante è coinvolto nella violazione o l'ha subita?
- La segnalazione riguarda tipi diversi di violazioni?
- In che modo il segnalante ha ottenuto le informazioni sulla violazione?
- Che tipo di rapporto intercorre tra il segnalante e la violazione oggetto della segnalazione o la persona che l'avrebbe commessa?
- Che tipo di rapporto intercorre tra segnalante e Società?

Il livello di protezione e le relative azioni intraprese dipendono dal tipo e dalla tempistica della segnalazione e dalle potenziali conseguenze della violazione.

Qualora il gestore non abbia il potere di elaborare e attuare strategie per prevenire eventuali danni a carico del segnalante (es. riorganizzazione interna del personale), gliene dà comunicazione al fine di consentire al segnalante di prestare il proprio consenso alla rivelazione della sua identità nei confronti di chi, all'interno dell'ente, abbia tale potere, ferme comunque le altre tutele previste dalla presente procedura nel caso in cui la ritorsione venga effettivamente attuata.

22. Esito degli accertamenti svolti dal gestore

Il gestore conclude il processo di gestione della segnalazione mediante l'emissione di apposito report destinato all'organo amministrativo, nel quale rendiconta l'iter di gestione della segnalazione e l'esito degli accertamenti svolti con particolare riferimento a:

- a) l'insussistenza della violazione o della ritorsione segnalata, precisando se la segnalazione si ritenga essere stata effettuata in mala fede ai fini dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del segnalante;
- b) la sussistenza o il rischio di verificazione della violazione o ritorsione segnalata, indicando il soggetto ritenuto responsabile e gli elementi raccolti.

Nel report non viene fatta menzione dell'identità del segnalante e/o di altre informazioni idonee a identificarlo, fatti salvi i casi di segnalazione effettuata in mala fede ovvero di ritenuta responsabilità del segnalante per la violazione accertata.

23. Azioni conseguenti all'accertamento della violazione o della ritorsione

L'organo amministrativo valuta il contenuto del report e adotta azioni appropriate all'esito degli accertamenti svolti dal gestore. In particolare:

- a) in caso di incompletezza degli accertamenti svolti dal gestore, effettua ulteriori approfondimenti, anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni;

- b) in caso di accertata violazione o del rischio di violazione, adotta misure idonee a prevenire, interrompere o sanare la violazione, nonché misure sanzionatorie appropriate nei confronti di ogni soggetto ritenuto responsabile della violazione;
- c) in caso di ritenuta sussistenza di un rischio concreto di ritorsioni, adotta misure idonee a proteggere il segnalante (es. riorganizzazione interna del personale);
- d) in caso di accertata ritorsione, attuata o anche solo minacciata, nei confronti del segnalante, adotta misure idonee a sanare le ritorsioni subite (es. reintegra del segnalante nella precedente posizione lavorativa), nonché misure disciplinari appropriate nei confronti di ogni soggetto ritenuto responsabile della ritorsione;
- e) in caso di ritenuta mala fede del segnalante nell'effettuazione della segnalazione, adotta misure sanzionatorie appropriate nei suoi confronti.

L'organo amministrativo comunica le azioni intraprese al gestore, affinché ne dia tempestivo riscontro al segnalante, e monitora regolarmente l'efficacia delle misure adottate.

Il processo di gestione della segnalazione si conclude con la comunicazione al segnalante in merito all'esito degli accertamenti svolti e alle azioni eventualmente intraprese di conseguenza da parte dell'organo amministrativo.

24. Procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione

Nell'ambito del procedimento disciplinare diretto a sanzionare la violazione oggetto di segnalazione, non verrà rivelata l'identità del segnalante senza il suo espresso consenso, anche qualora la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Al fine di consentirgli di esprimere il proprio eventuale consenso, il gestore comunica per iscritto al segnalante le ragioni della necessità di rivelazione dei dati riservati.

25. Trattamento dei dati personali

Le attività di ricevimento e gestione delle segnalazioni, comprese le eventuali azioni conseguenti, comportano un trattamento di dati personali che viene attuato ed organizzato da Ecotrafic, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, nel rispetto della normativa vigente e garantendo agli interessati, sulla base di quanto applicabile a tale trattamento, l'esercizio dei propri diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Autorizzato al trattamento dei dati personali è la responsabile amministrativa di Ecotrafic, dott.ssa Chiara Tenenti, sulla base di apposito incarico.

Responsabile del trattamento per conto del Titolare, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), è la società Trusty AG con sede in Riedstrasse 7, 6330 Cham, Svizzera, in qualità di fornitore del canale di segnalazione, sulla base di apposita nomina formalizzata per iscritto all'atto dell'attivazione dell'account aziendale "Trusty".

L'informativa sul trattamento dei dati personali conseguente al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è disponibile per tutti gli interessati sul sito internet di Ecotrafic, nell'apposita sezione dedicata.

26. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni non vengono utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. In particolare, i dati personali che non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, ove possibile, non vengono raccolti e, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Al fine di dare evidenza dell'efficace attuazione del sistema, il gestore tiene traccia anonimizzata delle segnalazioni ricevute e gestite in apposito registro delle segnalazioni, nel quale indica per ciascuna di essa, senza alcun riferimento alle persone coinvolte, l'oggetto della segnalazione, le tempistiche di gestione, l'esito dell'accertamento e le eventuali azioni conseguenti.
